



Assemblea Regionale Siciliana

QUADERNI
LEGISLATIVI

Interventi regionali

per attività lavorative autonome
da parte di **detenuti**
in espiazione di pena

a cura di
Sebastiano Di Bella
Renato Gullo



QUADERNO
5

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Interventi regionali per attività lavorative autonome da parte di detenuti in espiazione di pena

A cura
dell'Incarico speciale per il *Controllo parlamentare e i Testi unici*

Indice

<i>Avvertenza</i>	6
Introduzione	8
Legge regionale 19 agosto 1999, n. 16, <i>“Interventi a favore di attività lavorative autonome da parte di detenuti in espiazione di pena”</i> ,	10
Legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, <i>“Disposizioni per l’attuazione del POR 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese”</i>	14
Legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 <i>“Disposizioni programmatiche e finanziarie per l’anno 2003”</i>	15
Decreto 14 luglio 2003 <i>“Modalità per la concessione ai detenuti delle sovvenzioni previste dalla legge regionale 19 agosto 1999, n. 16”</i>	16

Avvertenza

In occasione del Salone della comunicazione della Pubblica amministrazione, l'Assemblea regionale siciliana ha deciso di partecipare fattivamente cercando di far meglio conoscere quello che è il suo prodotto principale: la legge.

Si è pertanto deciso di pubblicare la raccolta delle normative relative a sei settori d'intervento regionali: oltre alla presente, le rimanenti riguardano le attività economiche d'interesse regionale, il diritto allo studio, inteso nella sua più ampia accezione, gli uffici stampa delle amministrazioni regionali e locali, gli appalti di lavori pubblici nel territorio regionale, la legislazione regionale in materia di contrasto alla mafia e di sostegno alle vittime.

Disposizioni certo eterogenee fra di loro, ma ciascuna di essa particolarmente rilevante per gli interessi economici o sociali che coinvolge.

Si tratta, e non potrebbe essere altrimenti, di mere raccolte compilative che si propongono esclusivamente di facilitare la lettura della legislazione in essere da parte delle varie platee di interessati, lasciando pertanto intatto il valore e l'efficacia di ciascuna norma.

*Il legislatore siciliano, con la **legge regionale 19 settembre 1999, n. 16, "Interventi a favore di attività lavorative autonome da parte di detenuti in espiazione di pena"**, ha disciplinato per la prima volta la materia. La stessa normativa ha poi subito alcune modifiche negli anni successivi, in particolare con l'articolo 59 della **legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, "Disposizioni per l'attuazione del POR Sicilia 2000 - 2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese"** e con l'articolo 13 della **legge regionale 30 ottobre 2002, n. 16, "Disposizioni urgenti nei settori dell'artigianato, del commercio, della cooperazione e della pesca"**.*

*Per completezza di documentazione, in un campo che ci sembra essere ancora poco esplorato dai legislatori regionali abbiamo ritenuto opportuno riprodurre anche l'**"Avviso pubblico di gara per la partecipazione agli interventi previsti dalla legge regionale 19 agosto 1999, n. 16, a favore di attività lavorative autonome da parte di detenuti in espiazione di pena"** e gli allegati schemi di domanda-progetto che l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca ha pubblicato nel 2001, in attuazione della citata legge regionale .*

E' infine da dire che proprio recentemente l'Assemblea regionale siciliana, ben consapevole del dibattito apertosi nel Paese circa la necessità di rendere più certa e leggibile la vigente legislazione, nel procedere ad una rivisitazione della sua struttura amministrativa, ha deliberato di istituire un Incarico speciale per la predisposizione di testi unici.

L'obiettivo, ma anche il modus operandi, che si è quindi data è di fungere da catalizzatore per tutte quelle professionalità, esperienze e interessi esistenti nell'Isola al fine di giungere alla predisposizione di testi ragionati della legislazione esistente.

Il compito non è facile per le difficoltà tecniche e procedurali che presenta, ma il vivo interesse che ha già avuto modo di manifestarsi rappresenta un incoraggiante punto di partenza.

INTRODUZIONE

“... Perché ogni pena non sia una violenza di uno o di molti contro un privato cittadino, dev'essere essenzialmente pubblica, pronta, necessaria, la minima delle possibili nelle date circostanze, proporzionata a' delitti, dettata dalle leggi”. (Cesare Beccarla – “Dei delitti e delle pene)

Beccaria scrisse il suo trattato oltre 250 anni fa. E già allora evidenziava come la pena non dovesse essere uno strumento per “raddoppiare con altro male il male prodotto dal delitto commesso”, ma uno strumento per impedire che al male già arrecato se ne aggiunga altro, ad opera dello stesso criminale o di altri che dalla impunità di chi delinque potrebbe essere incoraggiato. La pena quindi, lungi dall'essere la rivisitazione di una forma tribale di vendetta, deve essere vista come un mezzo di difesa, un mezzo di prevenzione sociale.

Da allora, l'attenzione per le condizioni dei carcerati, le disquisizioni sulla natura e la funzione della pena sono state una costante presenza nel dibattito etico-politico delle società liberali europee.

E non a caso, l'Assemblea costituente volle fissare nell'art. 27, quarto comma, della Carta Costituzionale italiana, una concezione in armonia con il principio della on afflittività della pena, ove recita: “Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”.

Ma il principio costituzionale (come d'altronde, purtroppo, tante altre previsioni della Costituzione) non può certo dirsi che abbia avuto immediata e piena attuazione.

Le condizioni delle carceri in Italia sono state, dal dopoguerra ad oggi troppo spesso considerate indegne di un paese civile, portando più volte il nostro Paese, anche di recente, persino all'attenzione di Amnesty International, la quale ha espresso giudizi severissimi sulle condizioni della vita carceraria italiana.

La materia è stata oggetto di innumerevoli saggi, ricerche ed inchieste: dal celeberrimo libro-inchiesta, già negli anni settanta, di Ricci-Salerno (“Il carcere in Italia” – edito da Einaudi), all'ultima in ordine di tempo, di Marco Imarisio, pubblicata in più puntate dal Corriere della Sera (30 e 31/7 – 1/8/2003).

Ed è proprio Imarisio a ricordarci che il Consiglio d'Europa ha giudicato le strutture carcerarie italiane “fra le più arretrate e vecchie”, troppo spesso inadeguate, per mancanza di spazi e di attività adeguate, a favorire il formarsi di quelle condizioni che potrebbero contribuire a realizzare la “rieducazione del condannato” ed il suo successivo reinserimento nella società.

Ma, un detenuto che abbia finito di scontare la sua pena e che sia tornato in libertà in un contesto sociale nel quale il reperimento di un lavoro è già difficile anche per chi non deve portare il peso aggiuntivo della fortissima diffidenza che quasi sempre accompagna un “ex galeotto”, rischia di restare un disoccupato permanente anche se provvisto della migliore buona volontà.

E se è fuori di dubbio che il reinserimento sociale di un ex detenuto possa obbligatoriamente attraverso l'esigenza insopprimibile di trovare un lavoro, le esperienze sino ad oggi realizzate sul piano dell'inserimento, come lavoratori dipendenti, di coloro che hanno precedenti penali non sono state molto incoraggianti.

Ed è per questo che l'Assemblea regionale siciliana, con la legge “Interventi a favore di attività lavorative autonome da parte di detenuti in espiazione di pena”, n. 16 del 19 settembre 1999 – oggetto della presente raccolta – ha ipotizzato di aggirare l'ostacolo del pregiudizio ribaltando completamente l'ottica di approccio al problema: consentire ai detenuti, la cui idoneità professionale sia stata accertata a mezzo di esame di verifica o che abbiano seguito in carcere degli appositi corsi di formazione pro-

fessionale, proprio con l'intenzione di perseguire questo obiettivo, di tentare "l'avventura" di una propria indipendente attività di lavoro autonomo. Lavoro che, proprio perché autonomo, potrebbe così consentire loro di affrancarsi da tutte le diffidenze nutrite da troppa parte della società costituita e consentire così di dare prova delle effettive capacità che possiedono.

Si tratta evidentemente di un tentativo di soluzione del problema che, ove sulla base dei fatti che verranno posti in essere, dovesse avere successo, costituirebbe una vera e propria rivoluzione copernicana nell'approccio a questo grave problema, comune a tutte le società civili organizzate.

La legge regionale n. 16 del 19 settembre 1999 (che è stata approvata all'unanimità dall'Assemblea regionale siciliana) non è nata da semplici disquisizioni teorico-accademiche, ma è il frutto di un lavoro di ricerca ed analisi compiuto in oltre un quinquennio di visite presso numerosi Istituti di reclusione, di incontri con i detenuti, con i loro avvocati, con i loro familiari, con gli educatori, gli assistenti sociali ed il personale penitenziario.

E vogliamo oggi coltivare la speranza che, così come essa è nata da un lavoro concreto sul campo, possa oggi sul campo avere una altrettanto concreta applicazione che dia i risultati sperati.

On. Salvo Fleres
Vicepresidente Vicario

Legge regionale 19 agosto 1999, n. 16*

Interventi a favore di attività lavorative autonome da parte di detenuti in espiazione di pena

Art. 1

Finalità

1. Compatibilmente con le disposizioni previste dalla normativa statale in materia penitenziaria, la Regione promuove iniziative volte al reinserimento sociale dei cittadini detenuti in espiazione di pena, mediante forme di sostegno finanziario, che consentano la prosecuzione o l'avvio di attività di lavoro autonomo professionale e imprenditoriale.
2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a concedere agevolazioni finanziarie ai detenuti ed internati in espiazione di pena, scontata anche in forma alternativa rispetto al carcere, che siano stati autorizzati, secondo le disposizioni dell'ordinamento penitenziario, a svolgere attività artigianali, intellettuali ed artistiche o altre attività cui sono comunque ammessi.
3. Per il raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a cofinanziare programmi di iniziativa statale e comunitaria.

Art. 2

Soggetti beneficiari

1. Alle agevolazioni finanziarie previste dalla presente legge sono ammessi i detenuti in espiazione di pena che abbiano compiuto la maggiore età ovvero che si trovino nelle condizioni di minore emancipato autorizzato all'esercizio di attività di impresa e che siano residenti in Sicilia.
2. Ai fini dell'avvio delle attività, nonché ai fini dell'iscrizione negli albi e nei registri delle attività di impresa istituiti presso le Camere di commercio della Sicilia per le diverse categorie, ai soggetti di cui alla presente legge, in deroga alle disposizioni vigenti, non si richiede il requisito del possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo né del certificato di moralità.
3. Le attività lavorative autonome di cui alla presente legge possono essere realizzate anche per il tramite di apposito tutore del richiedente e, in deroga a quanto disposto dal comma 2, anche solo con l'iscrizione all'Ufficio IVA.

Art. 3

Livello degli aiuti

1. Le agevolazioni finanziarie consistono nella concessione di una sovvenzione a fondo perduto per l'acquisto di macchine ed attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività.
2. La sovvenzione è concessa una sola volta fino all'importo massimo di lire 50 milioni per l'acquisto delle attrezzature e dei materiali occorrenti per l'avvio dell'attività produttiva, nonché per le spese conseguenti al rispetto della normativa sulla sicurezza e sulle condizioni igienico-sanitarie del luogo di lavoro, sulla base della documentazione di spesa sostenuta. Il costo delle materie prime e del materiale di consumo non può superare il 20 per cento del costo complessivo.
3. L'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca provvede a liquidare le somme relative al finanziamento dei progetti direttamente alle imprese fornitrici su presentazione di idonea documentazione contabile.
4. L'erogazione del contributo è subordinata alla dichiarazione resa dal beneficiario di impegno a proseguire l'attività per almeno cinque anni e a non alienare per lo stesso periodo le attrezzature ammesse a contributo, tranne che per il rinnovo delle stesse.

* Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 23 agosto 1999, n. 40. Testo coordinato (aggiornato al 30 ottobre 2002)

Art. 4

Apprendistato e attività formative

1. La sovvenzione di cui all'articolo 3 è subordinata alla frequenza da parte del richiedente di un corso professionale ovvero all'effettuazione di un periodo di apprendistato di durata non inferiore ad un anno o al possesso della qualifica relativa all'attività che si intende svolgere anche se acquisita mediante esame di idoneità ai sensi della legge sul collocamento.
2. I detenuti che frequentano corsi di formazione professionale che per cause oggettive, non dipendenti dalla loro volontà, non completino il ciclo didattico, potranno accedere comunque ad una prova di idoneità, da svolgersi a cura dell'ufficio di collocamento competente per territorio, al fine dell'acquisizione della qualifica, anche in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 6 marzo 1976, n 24.

Art. 5

Procedure

1. I detenuti interessati ad usufruire delle agevolazioni previste dalla presente legge inoltrano istanza all'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca corredata del nulla osta dell'autorità carceraria o, in caso di pena scontata in forma alternativa, dell'autorità comunque competente alla sorveglianza, indicando le generalità del richiedente, il tipo di attività che si intende svolgere e l'importo presunto delle attrezzature e dei materiali per cui si chiede il beneficio.
2. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a nominare, su richiesta del soggetto cui viene concesso il contributo, una o più figure professionali che svolgono attività di assistenza nella fase di progettazione, realizzazione degli interventi e avviamento delle attività.
3. Per le finalità di cui al comma 2 è costituito l'albo dei professionisti di fiducia presso l'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca. All'albo possono accedere tutti i professionisti che dimostrino di avere già svolto le attività di assistenza previste dalle leggi nazionali sull'imprenditoria giovanile.
4. L'attività di assistenza ha durata annuale ed è rendicontata all'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca con cadenza mensile per il primo semestre e bimestrale per il secondo.
5. Le spese relative all'attività di assistenza sono decurtate dal contributo concesso al detenuto, non possono superare il 10 per cento del contributo medesimo e sono pagate dietro presentazione di idonea documentazione contabile.
6. Nelle more della costituzione dell'albo dei professionisti di fiducia le attività di assistenza continuano ad essere svolte direttamente dall'Assessorato della cooperazione.

Art. 6

Semplificazione per l'avvio delle attività

1. Per l'avvio delle attività di cui alla presente legge si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale 6 agosto 1997, n. 27 (1).

Art. 7

Relazione annuale sullo stato di attuazione della legge

1. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca invia annualmente all'Assemblea una relazione sullo stato di attuazione degli interventi di cui alla presente legge.

Art. 8

Disposizioni finanziarie

1. Per le finalità della presente legge è autorizzata per ciascuno degli anni 2000 e 2001 la spesa di lire 500 milioni.
2. La spesa autorizzata al comma 1 trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, programma 08.01.00, mediante corrispondente riduzione del codice 1001.

Art. 9

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

1) Legge regionale 6 agosto 1997, n. 27 “*Norme concernenti l'accelerazione amministrativa per l'avvio di piccole imprese. Disposizioni per la propaganda dei prodotti siciliani. Provvedimenti in favore del personale dei Consorzi di bonifica e delle Cooperative cantine sociali*”:

Art. 2. Formazione degli elenchi

1. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dell'isola devono predisporre e aggiornare periodicamente, ove occorra, un elenco, distinto per attività imprenditoriale, arte o mestiere, secondo i codici ISTAT, delle autorizzazioni, nullaosta, licenze e di ogni altro provvedimento, di competenza di qualsiasi soggetto pubblico, di cui ciascun interessato è tenuto a munirsi prima di intraprendere un'attività imprenditoriale o di esercitare un'arte o un mestiere.
2. Nell'elenco di cui al comma 1 devono essere indicati i provvedimenti che in quanto previsti da norme statali inderogabili devono, comunque, essere acquisiti prima dell'avvio dell'attività.
3. Le camere di commercio trasmettono l'elenco predetto e ogni successiva modifica entro 10 giorni ai comuni dell'Isola, i quali ne danno pubblicità mediante affissione all'albo pretorio. Dell'elenco, a richiesta, deve essere rilasciata copia previo rimborso del solo costo di riproduzione.

Art. 3. Avvio dell'attività imprenditoriale

1. I soggetti che intendano esercitare un'arte o un mestiere e coloro che, quali piccoli imprenditori secondo la nozione indicata all'articolo 1, si propongano di iniziare un'attività di impresa possono intraprenderla, previa comunicazione da inviare con lettera raccomandata con avviso di ricevimento al comune nel cui territorio l'attività dovrà essere svolta, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio e a tutti gli enti che in relazione al tipo di attività da intraprendere risultano ricompresi nell'elenco affisso nell'albo pretorio ai sensi dell'articolo 2, comma 3. L'attività da intraprendere deve risultare compatibile con gli strumenti di programmazione commerciale, ancorché scaduti, e deve esercitarsi comunque con la utilizzazione di immobili preesistenti e nel rispetto della loro destinazione d'uso.
2. Ove la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente non abbia provveduto alla formazione dell'elenco di cui all'articolo 2, l'interessato, salvo quanto previsto al comma 2 dello stesso articolo, previa diffida a provvedere entro i successivi trenta giorni, può, in caso di persistente inadempimento, intraprendere l'attività prescelta dandone comunicazione esclusivamente alla camera di commercio medesima e al comune interessato, al quale ultimo è fatto obbligo di informare tutti i soggetti competenti al rilascio di provvedimenti propedeutici allo svolgimento dell'attività.
3. Alla comunicazione dovrà essere allegata una dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ed autenticata con le modalità di cui all'articolo 20 della stessa legge, con la quale il soggetto interessato attesta di possedere i requisiti soggettivi previsti dalla normativa vigente per l'esercizio di un'arte, di un mestiere o di una attività di impresa e di osservare tutte le prescrizioni previste per l'esercizio di tali attività.
4. Limitatamente all'esercizio di una attività commerciale l'effettivo inizio è subordinato al rilascio del certificato di compatibilità con gli strumenti di programmazione commerciale, di cui al comma 1. Tale certificato deve essere reso entro 90 giorni dalla richiesta; trascorso tale termine la certificazione si intende favorevolmente resa.
5. Si applica al presente articolo la disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 22 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10.
6. Nel caso in cui l'esercizio dell'attività comporti l'uso di attrezzature ed impianti che necessitino di un preventivo vaglio da parte delle autorità amministrative preposte al fine di accertarne la conformità alla normativa in materia di sicurezza, i soggetti interessati devono allegare alla comunicazione di cui ai commi precedenti apposita dichiarazione rilasciata dai tecnici abilitati attestante la conformità predetta. Tale dichiarazione deve essere sottoscritta ed autenticata con le modalità di cui all'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
7. Si applicano, per quanto riguarda la verifica dei requisiti, decorso il termine di cui al comma 4, le disposizioni di cui all'articolo 22 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, nonché, per quanto concerne le sanzioni, gli articoli 23, comma 2, e 24 della stessa legge, per le ipotesi ivi contemplate.

8. Contestualmente all'avvio dell'attività gli interessati provvedono al pagamento dei tributi quali previsti per l'esercizio della stessa.

Legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32*

Disposizioni per l'attuazione del POR 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese

Art. 59

Modifiche alla legge regionale 19 agosto 1999, n. 16

...omissis...

2. Per la concessione delle agevolazioni finanziarie di cui alla legge regionale 19 agosto 1999, n. 16, si procede secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze, fino a esaurimento dello stanziamento disponibile.
3. Non sono tenuti al rimborso delle agevolazioni concesse i detenuti che scontino la pena in forma alternativa al carcere e che, successivamente all'erogazione dei contributi o all'acquisto delle attrezzature in attuazione degli interventi di cui alla legge regionale 19 agosto 1999, n. 16, essendo costretti a rientrare nella struttura carceraria per fatti sopravvenuti non siano autorizzati dall'autorità carceraria alla prosecuzione dell'attività.

* *Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana 23 dicembre 2000, n. 61.*

Legge regionale 16 aprile 2003, n. 4*
“Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003”

Art. 116

Diritto allo studio in favore di detenuti in espiazione di pena

1. Al fine di estendere il diritto allo studio anche ai detenuti in espiazione di pena è stanziata la somma di euro 200 mila da assegnare agli Atenei. Detta somma è così ripartita:

- a) 100 mila euro per le tasse e quote di iscrizione e per l'acquisto dei testi e dei materiali didattici;
- b) 100 mila euro per l'attrezzatura e la predisposizione delle aule multimediali per lo svolgimento delle lezioni e per gli esami.

*Pubblicata nella *Gazzetta ufficiale della Regione siciliana n. 17 del 17 aprile 2003.*

DECRETO 14 luglio 2003*

**Modalità per la concessione ai detenuti delle sovvenzioni previste
dalla legge regionale 19 agosto 1999, n. 16.**

l'Assessore per la Cooperazione, il Commercio, l'Artigianato e la Pesca,

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 19 agosto 1999, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, che prevede la concessione di sovvenzioni fino ad un massimo di Euro 25.822,84 in favore di detenuti ed internati in espiazione di pena, scontata anche in forma alternativa rispetto al carcere, per la prosecuzione o l'avvio di attività di lavoro autonomo professionale;

Visto il comma 2 dell'art. 59 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, con il quale si dispone che le agevolazioni finanziarie previste dalla legge regionale n. 16/99 devono essere concesse secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze, fino all'esaurimento dello stanziamento disponibile;

Visto l'art. 5, comma 2, della legge regionale n. 16/99 (così come modificato dall'art. 13, comma 3 della legge regionale 30 ottobre 2002, n. 16), che prevede la possibilità di avvalersi di apposite figure professionali per l'assistenza nella fase di progettazione, realizzazione degli interventi e avviamento delle attività in argomento;

Visto l'art. 63 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, con il quale è previsto che i benefici di cui all'art. 59 della legge regionale n. 32/2000 sono concessi secondo la procedura automatica di cui all'art. 186 della stessa legge n. 32/2000;

Vista la tabella C allegata alla suddetta legge regionale n. 4/03, dalla quale si rileva la destinazione della somma di Euro 700.000,00 per le finalità in questione;

Ritenuto, pertanto, necessario stabilire l'ammontare massimo dell'intervento concedibile, nonché le modalità di erogazione della sovvenzione;

Ritenuto, altresì, opportuno, al fine di fornire precise indicazioni sulle agevolazioni in questione, sottolineare le caratteristiche dell'intervento regionale ed i requisiti necessari per la concessione della sovvenzione;

Decreta:

Art. 1

Finalità della sovvenzione

La sovvenzione a fondo perduto tende al reinserimento sociale dei detenuti ed internati in espiazione di pena, scontata anche in forma alternativa rispetto al carcere, per l'avvio o la prosecuzione di un'attività di lavoro autonomo professionale e imprenditoriale in qualunque settore (artigianale, commerciale, intellettuale, artistico).

Art. 2

Oggetto dell'intervento

La sovvenzione a fondo perduto è finalizzata all'acquisto di macchine ed attrezzature necessarie per lo svolgimento dell'attività che si intende intraprendere, o anche per fare fronte ai costi da sostenere per l'adeguamento alle norme sulla sicurezza e sulle condizioni igienico sanitarie del luogo di lavoro, purché opportunamente documentati. Il 20% dell'importo richiesto può essere utilizzato per l'acquisto di materie prime e materiale di consumo.

Art. 3

Ammontare della sovvenzione

La sovvenzione è concessa fino al 100% delle spese da effettuare (I.V.A. compresa) per i soggetti che intendono avviare o riavviare un'attività imprenditoriale autonoma, con il limite massimo di Euro 25.822,84. Per i soggetti che al momento della presentazione della domanda risultassero già titolari di impresa, la sovvenzione potrà essere concessa fino al limite del 70% delle spese da effettuare (I.V.A. compresa), con il limite dell'importo pari a Euro 25.822,84.

* Pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana n. 36 del 14 agosto 2003.

Art. 4

Requisiti personali

Il richiedente, per potere presentare l'istanza e accedere all'intervento, deve possedere i seguenti requisiti:

- a) deve trovarsi in stato di detenzione o di internamento per espiazione di pena scontata anche in forma alternativa rispetto al carcere;
- b) deve avere raggiunto la maggiore età, oppure trovarsi nella condizione di minore emancipato autorizzato all'esercizio di attività di impresa;
- c) deve avere la residenza anagrafica in Sicilia;
- d) deve essere espressamente autorizzato, nel caso di detenuto in carcere, dalla direzione dell'istituto penitenziario a svolgere l'attività all'interno del carcere; nel caso di detenuto che può svolgere l'attività all'esterno, l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività per la quale richiede la sovvenzione deve essere rilasciata dal magistrato di sorveglianza.

Art. 5

Requisiti professionali

Oltre ai requisiti indicati all'articolo precedente il richiedente, per ottenere la sovvenzione, deve dimostrare alternativamente:

- a) di avere frequentato un corso di formazione professionale;
- b) di avere svolto un periodo di apprendistato di durata non inferiore ad un anno;
- c) di possedere la qualifica relativa all'attività che intende svolgere secondo le norme sul collocamento;
- d) di avere iniziato un corso di formazione professionale, averlo interrotto per cause oggettive non volontarie e successivamente avere sostenuto la prova di idoneità, di competenza dell'ufficio di collocamento, ottenendo l'acquisizione della qualifica, anche in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 6 marzo 1976, n. 24.

Art. 6

Presentazione dell'istanza

Le domande per la concessione delle sovvenzioni previste dalla legge regionale n. 16/99 debbono essere presentate a partire dal 30° giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. Le domande possono essere inviate:

- 1) tramite raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, servizio 8 S, via degli Emiri n. 45 - Palermo;
- 2) consegnate all'ufficio ricezione della posta di questa Amministrazione, all'indirizzo sopra citato, avendo cura che il latore sia in possesso di fotocopia della domanda sulla quale verrà apposto, quale ricevuta, apposito timbro dell'ufficio ricevente;
- 3) per posta elettronica all'indirizzo credito.cooperazione@regione.sicilia.it.

I soggetti interessati devono utilizzare, per la presentazione della domanda, gli schemi A o B allegati al presente decreto, a seconda se trattasi di persona in stato di detenzione all'interno del carcere, o che sconti la pena in modo alternativo al carcere.

Le istanze presentate con le modalità di cui ai punti 1) e 2) devono essere corredate, a pena di esclusione, dall'originale o dalla copia autenticata del nulla osta della direzione dell'istituto penitenziario o del magistrato di sorveglianza a seconda che il detenuto sconti la pena all'interno o all'esterno del carcere, con il quale si autorizza il richiedente a poter svolgere l'attività che si intende svolgere.

Alle domande presentate tramite posta elettronica dovrà parimenti essere allegato il nulla osta di cui sopra, fermo restando l'obbligo a carico del richiedente di inviarne entro lo stesso giorno l'originale o la copia autenticata tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

L'istanza deve obbligatoriamente indicare, oltre le informazioni di cui agli art. 4 e 5:

- a) il tipo di attività che si intende svolgere;
- b) le modalità ed il luogo per lo svolgimento;
- c) le macchine, le attrezzature, le materie prime, il materiale di consumo e quant'altro necessari per lo svolgimento dell'attività;
- d) i costi presunti dei predetti beni;
- e) quale dei 4 requisiti professionali indicati all'art. 5, si possiede.

Inoltre, è necessario comunicare:

- f) quale persona (esclusivamente avvocati, assistenti sociali, volontari, educatori) si desidera che l'amministrazione contatti (indicandone nome, cognome, recapito telefonico) per risolvere tutti i problemi pratici connessi all'avvio dell'attività;
- g) eventuale iscrizione in albi o registri tenuti dalle Camere di commercio dell'Isola;

- h) eventuale esercizio in passato di attività d'impresa;
- i) eventuale richiesta di avvalersi dell'assistenza di un professionista di fiducia dell'Assessorato (vedi successivo art. 7).

Art. 7

Attività di assistenza

Il richiedente ha facoltà di avvalersi, per tutte le operazioni inerenti la progettazione, la realizzazione degli interventi e l'avvio dell'attività, di uno o più professionisti nominati dall'Assessorato. Il compenso dovuto per tale servizio di assistenza sarà decurtato dal contributo concesso al detenuto e, comunque, non potrà superare il 10% del contributo stesso.

Art. 8

Istruttoria delle istanze

L'Assessorato provvederà, secondo l'ordine cronologico di invio delle domande e previa verifica del possesso dei requisiti personali e professionali da parte dei richiedenti e delle risorse finanziarie disponibili, alla concessione delle sovvenzioni entro 30 giorni dalla data di ricezione delle domande stesse. Entro lo stesso termine si provvederà a richiedere, ove necessario, la documentazione integrativa ovvero si comunicherà il rigetto della domanda.

Art. 9

Erogazione della sovvenzione

Entro il termine di 15 giorni dalla notifica del provvedimento di concessione della sovvenzione di cui al precedente art. 8, per l'avvio di attività per le quali sia prevista l'iscrizione al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane, dovrà essere avanzata domanda alla competente camera di commercio. Copia della suddetta domanda dovrà essere inviata all'Assessorato.

Entro 60 giorni dall'avvenuta iscrizione della ditta alla camera di commercio dovranno essere inviati i giustificativi delle spese sostenute.

I soggetti che intendono avviare attività per le quali non sia obbligatoria l'iscrizione alla camera di commercio, ovvero i richiedenti già titolari di impresa, entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di concessione della sovvenzione dovranno inviare i giustificativi delle spese sostenute.

L'Assessorato provvederà alla liquidazione delle somme relative alla sovvenzione dei progetti ammessi direttamente alle imprese fornitrici.

Qualora il beneficiario avesse usufruito dell'attività di assistenza professionale, all'importo complessivamente da liquidare (massimo Euro 25.822,84) verrà effettuata una decurtazione pari al 10% della sovvenzione spettante.

In conformità a quanto disposto all'art. 13, comma 5, della legge regionale 23 dicembre 2000, [n. 32](#), potranno essere prese in considerazione, al fine del calcolo della sovvenzione concedibile, esclusivamente le spese effettuate dopo l'invio delle domande.

Art. 10

Esaurimento delle risorse finanziarie

L'Assessorato comunicherà, con apposito avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. Tale circostanza comporterà la restituzione ai richiedenti, le cui domande dovessero rimanere insoddisfatte, della documentazione prodotta.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo e, successivamente, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

SCHEMA DI DOMANDA-PROGETTO

PER I DETENUTI IN ESPIAZIONE DI PENA ALL'INTERNO DEL CARCERE

*All'Assessorato della cooperazione, del commercio,
dell'artigianato e della pesca
Servizio 8 - Credito
PALERMO*

Il sottoscritto, nato a il,
residente anagraficamente nel comune diin
via/piazza..... attualmente detenuto presso l'istituto penitenziario di
....., la cui pena detentiva scade il, in possesso del titolo di
studio di chiede ai sensi e per gli effetti della legge regionale 19 agosto 1999,
n. 16, che gli venga concessa la sovvenzione a fondo perduto di Euro da utilizzare nel modo indica-
to nel progetto sottoindicato.

Progetto dell'attività che si intende svolgere

Attività che si intende svolgere:

Per lo svolgimento di tale attività, il richiedente, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, dichiara ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 che:

ha frequentato un corso di formazione professionale presso della durata di
mesi

ha svolto un periodo di apprendistato di durata non inferiore ad 1 anno presso
.....;

è in possesso della qualifica necessaria acquisita mediante

è titolare di impresa iscritta alla camera di commercio di al n.;

Il richiedente si impegna, inoltre, ai sensi del 4° comma dell'art. 3 della legge n. 16/99, a proseguire l'attività per almeno 5 anni e a non alienare per lo stesso periodo le attrezzature ammesse a contributo, tranne che nel caso di rinnovo delle stesse.

Elenco delle spese da effettuare

Attrezzature da acquistare (elencare sommariamente i beni da acquistare ed il costo, allegando preventivo/i di spesa):

1)

2)

Eventuali altre spese da effettuare (per l'adattamento dei locali alle norme di sicurezza o a quelle igienico-sanitarie è inoltre possibile l'acquisto di materie prime e materiale di consumo, nei limiti del 20% dell'investimento complessivo):

1)

2)

Per la progettazione, la realizzazione degli interventi e l'avviamento dell'attività, il sottoscritto dichiara di:

Volersi avvalere di figure professionali nominate dall'Assessorato, essendo a conoscenza del fatto che il compenso dovuto per tale attività verrà detratto dal contributo che gli verrà accordato e non potrà superare il 10% del medesimo contributo;

Non volersi avvalere dei professionisti di fiducia dell'Assessorato.

Eventuali nominativi di persone (scelti esclusivamente tra avvocati, assistenti sociali, volontari, educatori) e loro recapiti telefonici, che si desidera che l'Amministrazione regionale contatti per risolvere i problemi pratici connessi all'avvio dell'attività (nel caso in cui non ci si intenda avvalere dell'attività di supporto dei professionisti di fiducia dell'Assessorato)

Luogo e data della domanda

Firma del detenuto (*)

.....
(* per autentica della firma, allegare fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.

N.B. - Si ricorda che la domanda non è valida se alla stessa non viene allegato l'originale o la copia autenticata del nulla osta del magistrato di sorveglianza.

SCHEMA DI DOMANDA-PROGETTO
PER I DETENUTI IN ESPIAZIONE DI PENA
IN FORMA ALTERNATIVA RISPETTO AL CARCERE

*All'Assessorato della cooperazione, del commercio,
dell'artigianato e della pesca*
Servizio 8 - Credito
PALERMO

Il sottoscritto, nato a, il,
residente in via/piazza attualmente ammesso alla misura alternativa
....., svolta presso, la cui pena detentiva scade il
..... in possesso del titolo di studio di chiede ai
sensi e per gli effetti della legge regionale 19 agosto 1999, n. 16, che gli venga concessa la sovvenzione a
fondo perduto di Euro da utilizzare nel modo indicato nel progetto sottoindicato.

Progetto dell'attività che si intende svolgere

Attività che si intende svolgere:

Luogo dove si intende svolgere l'attività (indicare l'indirizzo completo)
.....

Situazione attuale della detenzione:

in affidamento ai servizi sociali (specificare quali);

in semilibertà;

altro (specificare)

Per lo svolgimento di tale attività, il richiedente, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali
per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, dichiara ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 45/2000 che:

ha frequentato un corso di formazione professionale presso della durata di me-
si.....;

ha svolto un periodo di apprendistato di durata non inferiore ad 1 anno presso
.....;

è in possesso della qualifica necessaria acquisita mediante
.....;

è titolare di impresa iscritta alla Camera di commercio di al n.
.....

Il richiedente si impegna, inoltre, ai sensi del 4° comma dell'art. 3 della legge n. 16/99, a proseguire l'attivi-
tà per almeno 5 anni e a non alienare per lo stesso periodo le attrezzature ammesse a contributo, tranne
che per il rinnovo delle stesse.

Elenco delle spese da effettuare

Attrezzature da acquistare (elencare sommariamente i beni da acquistare ed i costi, allegando possibilmen-
te preventivo/i di spesa):

1)

2)

Eventuali altre spese da effettuare (per l'adattamento dei locali alle norme di sicurezza o a quelle igienico-
sanitarie, è inoltre possibile l'acquisto di materie prime e materiale di consumo, nei limiti del 20% dell'inve-
stimento complessivo):

1)

2)

Per la progettazione, la realizzazione degli interventi e l'avviamento dell'attività, il sottoscritto dichiara di:

Volersi avvalere di figure professionali nominate dall'Assessorato, essendo a conoscenza del fatto
che il compenso dovuto per tale attività verrà detratto dal contributo che gli verrà accordato e non supera-
re il 10% del medesimo contributo;

Non volersi avvalere dei professionisti di fiducia dell'Assessorato.

Eventuali nominativi di persone (scelti esclusivamente tra avvocati, assistenti sociali, volontari, educatori) e
loro recapiti telefonici, che si desidera che l'Amministrazione regionale contatti per risolvere i problemi pra-
tici connessi all'avvio dell'attività (nel caso in cui non ci si intenda avvalere dell'attività di supporto dei pro-
fessionisti di fiducia dell'Assessorato)

Luogo e data della domanda

Firma del detenuto (*)

.....
(* per l'autentica della firma, allegare fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.

N.B. - Si ricorda che la domanda non è valida se alla stessa non viene allegato l'originale o la copia autenticata del nulla osta del magistrato di sorveglianza.

